

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONDIVISE DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA

TRA

La **Città Metropolitana di Firenze** con sede in Via Cavour n.1, Firenze, P.IVA: 017 09 77 04 89 - c.f. 80016450480, rappresentata dalla dott.ssa Laura Monticini, dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, domiciliata per la carica presso la sede della Città Metropolitana,

E

L'**Istituto degli Innocenti** di Firenze (di seguito anche **IDI**), con sede in Piazza SS. Annunziata, 12 – 50122 FIRENZE, codice fiscale n.80016790489, rappresentato per la firma del presente accordo dalla Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida, in qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata;

PREMESSO CHE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, ha stabilito che “Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46...”;
- continua ad applicarsi alla Città Metropolitana il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- l’art. 1 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, definisce la Città metropolitana di Firenze quale ente territoriale di area vasta rappresentativo delle comunità che la costituiscono, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione;
- l’art. 8 dello Statuto stabilisce che essa *...persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse parti del territorio metropolitano, favorisce la razionalizzazione dei servizi anche attraverso un processo condiviso di ridefinizione degli ambiti distrettuali, e l’omogeneità nei livelli di prestazioni socio assistenziali;.....valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano, e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Università e le altre istituzioni culturali; epromuove il diritto allo studio ed alla formazione dei cittadini e la realizzazione di un sistema educativo che garantisca pari opportunità di istruzione;*
- rispetto all’Istituto degli Innocenti, istituito ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 43, “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB Istituto degli Innocenti di Firenze”, ente pubblico vigilato direttamente dal Presidente della Giunta Regionale, la Città Metropolitana ha il potere di nomina di un proprio rappresentante all’interno di Consiglio di Amministrazione;
- la Città Metropolitana di Firenze, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. del , ha espresso la volontà di procedere alla stipula di un accordo finalizzato alla realizzazione di un progetto di informazione istituzionale relativa alla valorizzazione della risorsa rappresentata

dall'Istituto degli Innocenti di Firenze per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia nel territorio fiorentino, attraverso la diffusione e conoscenza dei servizi e delle attività dell'Istituto degli Innocenti, che in occasione delle celebrazioni del seicentenario dalla fondazione dell'Ente, ricorrente nell'anno 2019, risultano particolarmente rilevanti e significative;

- l'Istituto degli Innocenti ha natura giuridica di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 43 del 2004 ed ha un proprio Statuto (approvato in ultimo con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 152 del 18 ottobre 2016, ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R. 43/2004);
- l'Istituto degli Innocenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del proprio Statuto, “si colloca nel sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, partecipa alla programmazione così come previsto dall'art. 12 e seguenti della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43. In tale quadro, svolge funzioni di carattere sociale, educativo ed assistenziale, di consulenza e di collaborazione organizzativa, promuovendo ed attuando attività e servizi alla persona, anche sperimentali”;
- l'Istituto degli Innocenti, ai sensi del comma 7 del già citato articolo 2 del proprio Statuto, svolge le proprie attività istituzionali “autonomamente e in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni pubbliche o private operanti in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili”.

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto vanta 600 anni di attività in favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è sede dal 1988 del Centro di ricerca dell'UNICEF - Office of Research - Innocenti, centro di eccellenza nel mondo per la promozione della Convenzione sui diritti del fanciullo ed è oggi ente di ricerca che svolge attività di raccolta di dati e informazioni, di raccolta documentale e ricerca bibliografica, di elaborazione analitica dei dati e di ricerca statistica, di formazione e assistenza tecnica a sostegno delle politiche per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- all'Istituto sono state affidate anche le attività del “Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza” di cui alla legge della regione Toscana n. 31, del 2000 e che la medesima norma prevede che l'ente fiorentino gestisca anche l'Osservatorio regionale sui minori;
- nel 2019 ricorrono i 600 anni dalla nascita dell'Istituto degli Innocenti, ricorrenza alla quale l'Istituto intende dedicare ampia valorizzazione attraverso un programma di eventi e iniziative per ricordare la storia e l'evoluzione dell'Ente e più in generale per rilanciare l'attenzione sulla centralità dei diritti dei bambini e delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
- le Parti hanno un reciproco interesse a addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla realizzazione di attività di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel territorio fiorentino;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

Il presente accordo ha per oggetto l'attivazione di una collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi richiamati in premessa, per la realizzazione di attività di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel territorio della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 2

(Tipologia di azioni)

La collaborazione ha per oggetto prioritariamente le seguenti tipologie di azioni:

- realizzazione di progetti condivisi a carattere sociale, culturale e formativo finalizzati alla promozione e tutela dei diritti dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;
- realizzazione di iniziative condivise di studio, ricerca, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dei rispettivi enti;
- realizzazione di attività di studio e analisi sulla condizione dell'infanzia a supporto della progettazione strategica territoriale.

Art. 3

(Attività 2019)

In sede di applicazione del presente accordo, le parti concordano di realizzare un piano di attività finalizzato alla valorizzazione della risorsa rappresentata ancora oggi dall'Istituto degli Innocenti per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia nel territorio fiorentino, attraverso la diffusione e conoscenza dei servizi e delle attività dell'Istituto, con particolare riferimento alle iniziative previste dal programma di celebrazioni del seicentenario dalla fondazione dell'Ente, ricorrente nell'anno 2019.

A tal fine la Città Metropolitana di Firenze si impegna a realizzare un progetto di comunicazione degli eventi del seicentenario dell'Istituto degli Innocenti del valore complessivo di € 12.000 oltre iva 22%, avvalendosi della propria società in house Florence Multimedia srl. Il progetto di comunicazione è dettagliato nel documento progettuale che sarà allegato al presente atto in sede di sottoscrizione.

L'Istituto degli Innocenti si impegna a garantire la realizzazione degli eventi previsti nel programma di celebrazioni del Seicentenario, oggetto del progetto di comunicazione condiviso, nonché a dare ampia visibilità, attraverso i propri canali informativi istituzionali, ai prodotti di comunicazione elaborati nell'ambito del progetto stesso.

Le parti si impegnano a un monitoraggio permanente, tramite le loro rispettive strutture, dell'andamento del presente accordo e delle attività previste in sua attuazione.

Art. 4

(Durata e recesso)

La validità del presente accordo decorre dal giorno della sua sottoscrizione e cessa al 31 dicembre 2019. Ogni modifica e/o integrazione rispetto a quanto stabilito nel presente accordo è oggetto di atto integrativo fra le parti.

L'accordo può essere eventualmente prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo, mediante atto scritto.

Art. 5

(Comunicazioni con l'esterno)

Le attività decise nell'ambito del presente accordo sono promosse e comunicate dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni sia separatamente da Città Metropolitana e Istituto

nonché, eventualmente, attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso per caso tra le parti, facendo sempre esplicito riferimento al presente accordo.

Art. 6
(Risorse)

Ciascuna Parte si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, finanziarie, umane e strumentali nei limiti delle proprie possibilità e in conformità a quanto stabilito nell'art. 2.

Art. 7
(Tutela della riservatezza e utilizzo dei loghi)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse e si impegnano al rispetto della normativa vigente per la tutela e riservatezza dei dati secondo le previsioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 8
(Modifiche)

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente accordo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti.

Art. 9
(Foro competente)

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente accordo, che non sia possibile definire in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 10
(Stipula)

Il presente accordo e i relativi allegati vengono sottoscritti a mezzo di firma digitale valida alla data odierna, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e dell'art. 15, c. 2 bis legge n. 241/1990

Firenze, __.__.____

Per la Città Metropolitana di Firenze

Per l'Istituto degli Innocenti
